



## PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI AIUTO UMANITARIO AI SOGGETTI NON PROFIT

### **PREMESSA**

Le presenti procedure disciplinano le condizioni e modalità per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario sul canale bilaterale a soggetti non profit ai sensi dell’art. 19 del D.M. 113/2015 e ss.mm.ii. “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”.

### **DEFINIZIONI ED ACRONIMI**

1. Ai fini del presente atto si intende per:

**AICS:** Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

**ATS:** Associazione Temporanea di Scopo.

***Call for Proposals:*** Avviso pubblico.

**Comitato Congiunto:** Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo.

**DGCS:** Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI.

**DG ECHO:** *Directorate - General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations.*

**Elenco:** elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii.

**Lettera d’invito:** modalità di acquisizione di proposte progettuali di soggetti non profit iscritti all’Elenco che può essere adoperata esclusivamente nel caso di Risposta rapida.

**Mandatario:** capofila dell’ATS.

**Mandante:** membro dell’ATS.

**MAECI:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

**Soggetto Proponente:** soggetto non profit che presenta la proposta di progetto.

**Soggetto Esecutore:** soggetto non profit che, all’esito della graduatoria, realizza il progetto.

**OSC:** organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro.

**Partner:** soggetti pubblici e/o privati appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE o inserito nella lista OCSE-DAC, con i quali il soggetto non profit stipula un accordo ("Accordo di Partenariato") che deve essere noto all'AICS in dettaglio prima della firma del Disciplinare d'incarico. I Soggetti pubblici e/o privati possono contribuire a implementare il progetto approvato dall'AICS come specificato nel Disciplinare d'incarico. I Partner privi di sede operativa in Italia devono essere in grado di operare nel Paese, secondo la normativa locale. Il Soggetto non profit rimane comunque l'unico responsabile della corretta esecuzione del progetto: è escluso, infatti, ogni rapporto anche indiretto tra l'AICS ed il/i Partner diversi dal Soggetto non profit, che si assume la responsabilità del progetto e della scelta del/i Partner.

**PEC:** Posta Elettronica Certificata.

**Progetto:** insieme di azioni organizzative realizzate da un soggetto non profit finalizzate ad un determinato risultato o insieme di risultati.

**Progetto congiunto:** progetto presentato congiuntamente (in ATS) da due o più soggetti non profit.

**Programma:** intervento della Cooperazione Italiana, declinato in un insieme di progetti a gestione diretta o affidati a soggetti non profit correlati tra loro al fine di raggiungere insieme un obiettivo strategico.

**VT:** valutazione tecnica.

## I PROGRAMMI DI AIUTO UMANITARIO

2. Per le finalità previste dalle presenti procedure, si distinguono le seguenti modalità operative relative all'aiuto umanitario che dovranno tutte adottare un approccio triplo nesso:
  - a) **Risposta rapida:** interventi di durata limitata, volti a rispondere nella misura strettamente necessaria a bisogni umanitari immediati generati da improvvise catastrofi naturali o provocate dall'uomo, quali inondazioni, terremoti e scoppi di ostilità o situazioni comparabili, anche in contesti in cui sia già presente una crisi in atto (*crisis within a crisis*). Tale modalità deve essere avviata nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso.
  - b) **Primissima emergenza:** interventi il cui scopo è salvare le vite umane ed arginare l'aggravamento della condizione delle persone colpite dalla crisi. Tale fase intende rispondere ai bisogni primari delle popolazioni interessate dalla crisi umanitaria nel periodo immediatamente successivo al suo verificarsi. Essa richiede interventi salvavita urgenti come la fornitura di aiuti e servizi di prima necessità, combinati con azioni volte a porre le prime basi per il ripristino delle condizioni di ripresa;
  - c) **Emergenza:** interventi attraverso i quali si mira, in primo luogo, a garantire o ripristinare adeguate condizioni socio-economiche e di sicurezza delle popolazioni che, pur avendo ricevuto una primissima assistenza umanitaria dalla comunità internazionale, a causa del perdurare delle condizioni di instabilità necessitano di un ulteriore sostegno finalizzato alla riabilitazione, alla ricostruzione o alla protezione; in tale tipologia di interventi rientrano anche quelli volti a consolidare le attività di primissima emergenza e/o risposta rapida;
  - d) **Resilienza transizione e fragilità:** interventi attuati in contesti fragili e/o caratterizzati da crisi complesse e protratte. In linea con l'approccio *Nesso Umanitario-Sviluppo-Pace (HPD)*, tali interventi sono finanziati a valere sul canale ordinario (sviluppo) e operano su orizzonti di medio-lungo termine, con l'obiettivo di sradicare le cause profonde delle crisi, ridurre la vulnerabilità e favorire percorsi di stabilizzazione e ripresa sostenibile. Essi comprendono, tra l'altro: il sostegno ai processi di transizione, inclusi la ricostruzione e stabilizzazione civile, la giustizia di transizione, il rafforzamento istituzionale, la democratizzazione e lo sviluppo della società civile; la riabilitazione

e il miglioramento sostenibile dei servizi essenziali e delle infrastrutture critiche; iniziative di coesione sociale e resilienza comunitaria; misure di riduzione e gestione del rischio di disastri; programmi di inclusione e sostegno a sfollati, rifugiati, ritornati e migranti. Tali interventi sono complementari e coerenti all'azione umanitaria, ma distinti da essa per finalità e strumenti, e possono essere attuati anche laddove non siano ancora presenti le condizioni per avviare programmi di sviluppo pienamente in partenariato con le autorità nazionali, in armonia con l'evoluzione del contesto e senza compromettere i principi umanitari.

3. Per ciascun programma la Sede AICS competente stabilisce, nell'ambito del finanziamento approvato e nel rispetto dei limiti indicati nei successivi articoli, l'importo massimo delle proposte di progetto e la durata massima delle attività di progetto in base al contesto locale ed alle caratteristiche del programma stesso.
4. Le attività di progetto degli interventi hanno, rispettivamente, le seguenti durate e massimali di finanziamento:
  - a) gli interventi di **risposta rapida** non possono avere una durata superiore a 6 (sei) mesi e un importo massimo superiore a 600.000,00 (seicentomila/00) euro;
  - b) gli interventi di **prmissima emergenza** non possono avere una durata superiore a 12 (dodici) mesi e un importo massimo superiore a 1.800.000,00 (un milione ottocentomila/00) euro;
  - c) gli interventi di **emergenza** non possono avere una durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi e un importo massimo superiore a 3.600.000,00 (tre milioni seicentomila/00) euro;
  - d) gli interventi di **resilienza, transizione e fragilità** non possono avere una durata superiore a 36 (trentasei) mesi e un importo massimo superiore a 4.800.000,00 (quattro milioni ottocentomila/00) euro.
5. Gli artt. 83, 84, 85, 86, 87 regolano le deroghe alle modalità operative disciplinate dal presente atto.

## AVVIO DEI PROGRAMMI

6. Gli interventi di aiuto umanitario sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o dal Viceministro con delega per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii., su proposta della DGCS (art. 20 della Legge 125/2014 e ss.mm.ii.). Questi potranno seguire le modalità operative di risposta rapida, prmissima emergenza ed emergenza a seconda del contesto.
7. Gli interventi di sviluppo sono deliberati dal Comitato Congiunto su proposta dell'AICS, ferma restando l'autonomia decisionale di spesa del Direttore dell'AICS entro un limite massimo di 2.000.000,00 (due milioni/00) euro (art. 17, comma 6, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii.). Il ricorso alla modalità operativa Resilienza, Transizione e Fragilità dovrà essere specificato nella documentazione di progetto presentata all'Organo deliberante.
8. La selezione dei progetti degli organismi non profit da finanziare nell'ambito del programma di aiuto umanitario viene effettuata dalla Sede centrale di AICS ovvero dalle Sedi estere dell'AICS competenti attraverso una Lettera d'invito o una *Call for Proposals*, quest'ultima resa pubblica sul sito web dell'AICS.

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### CAPO I – RISPOSTA RAPIDA

#### 9. Requisiti dei soggetti non profit

Possono essere consultati, tramite lettera d'invito, almeno tre soggetti non profit, ove esistenti, iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 125/2014 e ss.mm.ii., già operativi nel Paese, che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Specifica e comprovata esperienza negli interventi di aiuto umanitario;
  2. Essere già operativi nelle aree geografiche indicate nella lettera d'invito con attività progettuali finanziate tramite AICS o da DG ECHO, OCHA o da altri donatori istituzionali e/o privati;
  3. Capacità di operare in loco: la Sede AICS competente potrà definirne i criteri tenendo in considerazione il contesto di intervento e/o alla luce delle prassi seguite da DG ECHO;
  4. Non siano debitori verso la DGCS del MAECI e/o l'AICS o altri donatori, per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei contributi per progetti promossi e/o affidati;
  5. Non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti DGCS/MAECI, AICS, di altri donatori o nell'esercizio delle loro attività;
  6. Eventuali ulteriori requisiti esclusivamente connessi a specifiche condizioni oggettive del contesto locale o a esigenze operative motivate dalla Sede competente e vagliate dalla Sede centrale. *[opzionale]*
10. Tale modalità di affidamento deve rispettare il principio di rotazione. Il Soggetto non profit già affidatario può essere, tuttavia, reinvitato, in coerenza con il principio del risultato, qualora la sua partecipazione sia motivata dalla Sede AICS, con uno specifico atto che dia conto della qualità del progetto già realizzato e valutato positivamente, dell'esperienza maturata e del contesto di intervento, ancorché in presenza di una pluralità di soggetti idonei.
11. Requisiti delle proposte progettuali
1. Durata massima delle attività di progetto;
  2. Finanziamento massimo richiesto all'AICS;
  3. Approvazione/gradimento della proposta da parte delle autorità/comunità locali e/o Ministeri competenti. In alternativa alla lettera di gradimento delle Autorità locali, d'intesa con la Rappresentanza diplomatica italiana competente, si potrà eventualmente prevedere la necessità di una formale manifestazione di approvazione da parte di quest'ultima *[opzionale, d'intesa con la Rappresentanza diplomatica italiana competente]*
  4. Conformità all'obiettivo, ai settori indicati nella Lettera d'invito;
  5. Eventuali ulteriori requisiti legati al contesto locale e/o ai contenuti del Programma. *[opzionale]*
12. La Lettera d'invito deve indicare:
1. Il responsabile del procedimento;
  2. La dotazione finanziaria;
  3. La lingua ufficiale della procedura comparativa;
  4. Il contesto, le aree geografiche, i settori di intervento, l'obiettivo generale e specifico e le macro - azioni;
  5. Il termine per la presentazione delle proposte di progetto;
  6. Le modalità per la presentazione delle proposte;
  7. I requisiti di partecipazione;
  8. Le cause di esclusione;

9. La documentazione da presentare a corredo della proposta e quella da presentare prima della stipula del Disciplinare d'incarico;
10. Il termine per la nomina della Commissione e per l'inizio e fine dei lavori di selezione delle proposte;
11. La descrizione sintetica dell'*iter* di approvazione delle iniziative (con l'indicazione dei termini relativi a ciascun passaggio dell'*iter*);
12. Il termine per la stipula del Disciplinare d'incarico;
13. I parametri di valutazione delle proposte ed i criteri di attribuzione dei punteggi;
14. Le indicazioni in materia di sicurezza così come impartite dalla Rappresentanza Diplomatica competente;
15. Le modalità di erogazione del finanziamento che potrà avvenire solo per stati di avanzamento.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

13. Sono causa di esclusione delle proposte progettuali:
  1. Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali;
  2. La mancanza dei requisiti di partecipazione;
  3. La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti previsti a pena di esclusione dalla Lettera d'invito.
14. La mancata sottoscrizione della proposta progettuale e delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comporta, in ogni caso, l'esclusione della proposta dal procedimento.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

15. La Sede AICS competente assegna ai soggetti non profit un termine per:
  - a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Sede AICS nel termine per la presentazione delle proposte progettuali, mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione, ad esclusione della documentazione tecnica ed economica relativa alla proposta progettuale;
  - b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni altro documento richiesto dalla Sede AICS competente ai fini della partecipazione alla procedura, ad esclusione della documentazione tecnica ed economica relativa alla proposta progettuale. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Soggetto non profit.

### **PROCEDURA DI SELEZIONE**

16. Il termine per la presentazione delle proposte non può essere superiore a 7 (sette) giorni lavorativi.
17. La procedura di valutazione delle proposte – periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l'approvazione definitiva dei progetti – non può avere durata superiore a 7 (sette) giorni lavorativi.
18. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali viene nominata con apposito decreto del Titolare della Sede estera o dal Direttore della Sede centrale una Commissione interna di valutazione. Tale Commissione è costituita da un numero dispari di membri votanti, incluso il Presidente, ed è coadiuvata da un Segretario verbalizzante senza diritto di voto. I componenti della Commissione devono possedere adeguate competenze e prima di accettare la nomina devono sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione

o di inesistenza di conflitti di interesse. La Commissione è composta da personale in servizio presso l'Agenzia o la Sede estera, con l'eccezione del Titolare della Sede estera che non può farne parte, né come presidente né come componente. Ove questi soggetti non siano disponibili, può fare parte della Commissione anche il personale in servizio presso la locale Rappresentanza diplomatica italiana, previa intesa con il Capo Missione. Tuttavia, qualora la natura dell'iniziativa da affidare richieda specifiche professionalità non presenti in Agenzia, ovvero considerate le ragioni di urgenza, può far parte della Commissione personale esterno all'Amministrazione nominato ai sensi del presente comma. Il Presidente e i membri votanti devono prendere parte a tutte le riunioni della Commissione e condurre la valutazione in base a quanto previsto nella Lettera d'invito e dai criteri stabiliti.

19. Il Segretario effettua le verifiche amministrative sui partecipanti e sulle proposte prevenute in base ai requisiti di eleggibilità stabiliti nella Lettera d'invito e trasmette alla Commissione la lista delle proposte ammesse alla valutazione e le motivazioni delle eventuali esclusioni. La Commissione, acquisita la documentazione, valida gli esiti delle verifiche amministrative.
20. La Commissione può costituire gruppi di lavoro, composti da almeno due membri, tra cui dividere la valutazione delle proposte. I gruppi sottopongono alla discussione della Commissione in plenaria la propria valutazione anche in termini di punteggio per ciascuna proposta.
21. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta, in presenza di tutti i componenti. In assenza anche di un solo componente le decisioni della Commissione sono nulle. La decisione finale viene presa a maggioranza assoluta.
22. L'elenco delle iniziative valutate, i criteri di valutazione applicati e i relativi risultati e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti. Eventuali pareri difformi devono essere adeguatamente motivati e riportati nel verbale.
23. La Commissione può, inoltre, riservarsi di richiedere chiarimento con riferimento alla documentazione inviata dai proponenti, verbalizzando le ragioni di tale decisione.
24. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine indicato nella Lettera d'invito, e comunque non oltre i sette giorni lavorativi.
25. Al termine dei lavori, la Commissione elabora la graduatoria delle proposte ammesse ad ottenere il finanziamento, nell'ambito della dotazione finanziaria indicata nella Lettera d'invito e la trasmette, insieme agli atti dei lavori, al Titolare della Sede ovvero al Direttore competente per l'approvazione.
26. A seguito dell'approvazione della graduatoria viene data comunicazione ai soggetti le cui iniziative siano state approvate secondo i termini indicati nella Lettera d'invito, allegando anche il Disciplinare di incarico.
27. In linea con l'art. 9, comma 8 dello Statuto dell'AICS, i Titolari delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.
28. L'elenco delle iniziative ammesse al finanziamento viene pubblicato sul sito web dell'Agenzia e sul sito della Sede estera AICS competente entro 2 (due) giorni lavorativi dall'approvazione definitiva dei progetti.

## **PROCEDURA DI FINANZIAMENTO**

29. Salvo quanto previsto dall'art. 30, il finanziamento dei progetti avviene per stati di avanzamento da parte del Soggetto proponente non profit, si articola in due momenti successivi:
  - a) Presentazione della documentazione necessaria per la stipula del Disciplinare d'incarico.
    - Alla Sede Centrale dell'AICS o alla Sede estera AICS, così come stabilito nella Lettera di invito, andrà inviata la seguente documentazione:

In caso di progetti di importo superiore a 150.000,00 EUR (cento cinquantamila/00 euro): documentazione necessaria al rilascio della Certificazione antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 e ss.mm.ii. Per i progetti presentati in ATS, ciascuno dei soggetti facenti parte dell'Associazione dovrà presentare la documentazione antimafia.

- Alla Sede estera AICS andrà inviata la seguente documentazione:

Il conto corrente bancario acceso in Italia e/o nel Paese d'implementazione deve essere intestato allo stesso Soggetto proponente non profit. Tuttavia, nel Paese d'implementazione, il conto corrente bancario – in via eccezionale – può essere eventualmente intestato a uno dei Partner, purché ciò sia motivato e previamente autorizzato dall'AICS.

- In tutti i casi, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Soggetto Esecutore deve utilizzare in Italia un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche se non in via esclusiva, al progetto. Il conto corrente bancario in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, ai contributi pubblici.
- Delega di firma del Rappresentante Legale del soggetto non profit, al Capo Progetto e alle figure ritenute indispensabili per l'implementazione dell'iniziativa ad operare sul conto corrente bancario del progetto in loco.

b) Stipula del Disciplinare d'incarico

Il Disciplinare d'incarico è l'accordo tra la Sede ed il Soggetto proponente non profit che regola le modalità di esecuzione dell'iniziativa, dei pagamenti, della reportistica ed altre condizioni, oltre che le modalità di inizio formale delle attività e, di conseguenza, l'eleggibilità delle spese e la durata dell'intervento.

30. Il Soggetto Esecutore potrà richiedere l'erogazione per anticipazione nell'ipotesi in cui, in seguito all'avvio delle attività, presenti alla Sede centrale di AICS, una fidejussione pari al 30% dell'anticipo del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii., emessa da Istituti bancari o assicurativi italiani o europei. Nel caso di specie, la Sede AICS competente e il Soggetto Esecutore procedono alla stipula di un Addendum al Disciplinare d'incarico.
31. Nel caso di circostanze impreviste, per cause di forza maggiore e/o in presenza di una grave minaccia alla sicurezza dello Staff preposto per l'esecuzione del progetto, per i Partner e/o per i beneficiari, il Soggetto non profit può richiedere all'AICS di sospendere l'attuazione del progetto, o parte di esso, ove le suddette circostanze eccezionali rendessero impossibile o estremamente difficile l'attuazione delle attività previste. In questi casi il Soggetto non profit informa immediatamente via PEC l'AICS, richiedendo un periodo di sospensione e indicando in dettaglio tutti i motivi e le informazioni necessarie a giustificarlo, indicandone anche una possibile data di conclusione della sospensione. Nella comunicazione indirizzata all'AICS, il Soggetto non profit espone quali modalità operative intende adottare per ridurre al minimo il tempo di sospensione e ogni possibile danno o conseguenza per l'Iniziativa, nonché i costi minimi, essenziali e necessari da considerarsi ammissibili durante il periodo della sospensione sia per preservare le condizioni ideali atte ad una potenziale ripresa delle attività progettuali, sia per assolvere ad obblighi di legge in Italia o in loco. In seguito alla comunicazione del Soggetto non profit, l'AICS può autorizzare la sospensione dell'Iniziativa o di parte di essa e resta in contatto con il Soggetto Esecutore al fine di monitorare l'evoluzione della situazione e del contesto.
32. L'AICS può decidere di sospendere o revocare l'erogazione dei finanziamenti, legati all'intera graduatoria o a singole iniziative, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisisce elementi che inducano a ritenere che il Soggetto non profit abbia commesso errori, gravi irregolarità e/o frodi nell'attuazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Disciplinare d'incarico;
- b) ritiene che circostanze eccezionali, anche in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, come cause di forza maggiore dovute a calamità naturali o a causa antropica, rendano l'attuazione e il proseguo del progetto estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari, le comunità locali;
- c) in ragione della riduzione o cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.

## CAPO II – PRIMISSIMA EMERGENZA

### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

#### 33. Requisiti dei soggetti proponenti non profit

Possono partecipare alla procedura di selezione soltanto i soggetti senza finalità di lucro che alla data di pubblicazione della *Call for Proposals* siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii., oppure, per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), accordo di partenariato con uno dei soggetti iscritti al suddetto elenco. L'accordo può essere di varia natura (affiliazione, associazione, collaborazione), ma deve comunque essere, a pena esclusione, di carattere generale, preesistente alla *Call for Proposals* (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione alla *Call for Proposals*) e deve rimanere valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla *Call for Proposals*. In caso di ATS, il suddetto Accordo non deve essere necessariamente stipulato con il soggetto non profit iscritto all'Elenco AICS con cui venga eventualmente presentato il progetto congiunto;
2. Specifica e comprovata esperienza negli interventi di aiuto umanitario e/o settore d'intervento;
3. Per quanto riguarda la capacità di operare in loco, AICS potrà definirne i criteri tenendo in considerazione il contesto di intervento e/o alla luce delle prassi seguite da DG ECHO;
4. Per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), essere costituiti ai sensi della normativa vigente nel Paese di appartenenza ed in regola con quanto previsto per i soggetti senza fini di lucro dalla medesima normativa;
5. Essere in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente in Italia e, per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit con Sede Legale nel Paese in via di sviluppo - *Developing country based* e/o internazionali), previsti dal Paese di appartenenza;
6. Non siano debitori verso la DGCS del MAECI e/o l'AICS o altri donatori, per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei contributi per progetti promossi e/o affidati;
7. Non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti DGCS/MAECI, AICS, di altri donatori o nell'esercizio delle loro attività;
8. Non risultino iscritti negli elenchi dei soggetti sottoposti a misure restrittive, consultabili al seguente link: [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu). Tale requisito deve essere posseduto anche dai soggetti partner coinvolti nella realizzazione del progetto;
9. Eventuali ulteriori requisiti esclusivamente connessi a specifiche condizioni oggettive del contesto locale o a esigenze operative motivate dalla Sede competente e vagliate dalla Sede centrale. *[opzionale]*

#### 34. Requisiti delle proposte progettuali

1. Durata massima delle attività di progetto;
2. Finanziamento massimo richiesto all'AICS;
3. Approvazione/gradimento della proposta da parte delle autorità/comunità locali e/o Ministeri competenti. In alternativa alla lettera di gradimento delle Autorità locali, d'intesa con la Rappresentanza diplomatica italiana competente, si potrà eventualmente prevedere la necessità di una formale manifestazione di approvazione da parte di quest'ultima *[opzionale, d'intesa con la Rappresentanza diplomatica italiana competente]*;

4. Conformità alle finalità, all'obiettivo, ai settori e alle tematiche trasversali indicati nella *Call for Proposals*;
5. Eventuali ulteriori requisiti legati al contesto locale e/o ai contenuti del Programma. *[opzionale]*

35. La *Call for Proposals* deve indicare:

1. Il responsabile del procedimento;
2. La dotazione finanziaria;
3. La lingua ufficiale della procedura comparativa;
4. Il contesto, le aree geografiche, i settori di intervento, l'obiettivo generale e specifico e le macro - azioni;
5. Il termine per la presentazione delle proposte di progetto;
6. Le modalità per la presentazione delle proposte;
7. Il numero di proposte che ciascun soggetto senza fini di lucro potrà presentare come proponente (da solo o in qualità di mandatario di un'ATS) o come mandante di un'ATS;
8. I requisiti di partecipazione;
9. Le cause di esclusione;
10. La documentazione da presentare a corredo della proposta e quella da presentare prima della stipula del Disciplinare d'incarico;
11. Il termine per la nomina della Commissione e per l'inizio e fine dei lavori di selezione delle proposte;
12. La descrizione sintetica dell'*iter* di approvazione delle iniziative (con l'indicazione dei termini relativi a ciascun passaggio dell'*iter*);
13. Il termine per la stipula del Disciplinare d'incarico;
14. I parametri di valutazione delle proposte ed i criteri di attribuzione dei punteggi;
15. Le indicazioni in materia di sicurezza così come impartite dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche;
16. Le modalità di erogazione, gestione e rendicontazione.

### CAUSE DI ESCLUSIONE

36. Sono causa di esclusione delle proposte progettuali:

1. Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali e del numero massimo di proposte progettuali;
2. La mancanza dei requisiti di partecipazione;
3. La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti previsti a pena di esclusione dalla *Call for Proposals*.

37. La mancata sottoscrizione della proposta progettuale e delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comporta, in ogni caso, l'esclusione della proposta dal procedimento.

## SOCORSO ISTRUTTORIO

38. La Sede AICS competente assegna ai soggetti proponenti non profit un termine per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Sede AICS nel termine per la presentazione delle proposte progettuali, mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione, ad esclusione della documentazione tecnica ed economica relativa alla proposta progettuale;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni altro documento richiesto dalla Sede AICS competente ai fini della partecipazione alla procedura, ad esclusione della documentazione tecnica ed economica relativa alla proposta progettuale. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Soggetto non profit.

## PROCEDURA DI SELEZIONE

39. Il termine per la presentazione delle proposte non può essere superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi.

40. La procedura di valutazione delle proposte – periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l'approvazione definitiva dei progetti – non può avere durata superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi.

41. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali viene nominata con apposito decreto del Titolare della Sede estera una Commissione interna di valutazione. Tale Commissione è costituita da un numero dispari di membri votanti, incluso il Presidente, ed è coadiuvata da un Segretario verbalizzante senza diritto di voto. I componenti della Commissione devono possedere adeguate competenze e prima di accettare la nomina devono sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione o di inesistenza di conflitti di interesse. La Commissione è composta da personale in servizio presso l'Agenzia o la Sede estera, con l'eccezione del Titolare della Sede estera che non può farne parte, né come presidente né come componente. Ove questi soggetti non siano disponibili, può fare parte della Commissione anche il personale in servizio presso la locale Rappresentanza diplomatica italiana, previa intesa con il Capo Missione. Tuttavia, qualora la natura dell'iniziativa da affidare richieda specifiche professionalità non presenti in Agenzia, ovvero il numero di proposte ricevute lo renda necessario, può far parte della Commissione personale esterno all'Amministrazione nominato ai sensi del presente comma. Il Presidente e i membri votanti devono prendere parte a tutte le riunioni della Commissione e condurre la valutazione in base alle modalità e alla griglia previste dalla *Call for Proposals*.

42. Il Segretario effettua le verifiche amministrative sui partecipanti e sulle proposte pervenute in base requisiti di eleggibilità stabiliti dalla *Call for Proposals*. A tal fine, il Segretario può riservarsi di richiedere integrazioni alle OSC per decidere in merito all'ammissibilità delle proposte. Il Segretario trasmette alla Commissione la lista delle proposte ammesse alla valutazione e le motivazioni delle eventuali esclusioni. La Commissione, acquisita la documentazione, valida gli esiti delle verifiche amministrative.

43. La Commissione può costituire gruppi di lavoro, composti da almeno due membri, tra cui dividere la valutazione delle proposte. I gruppi sottopongono alla discussione della Commissione in plenaria la propria valutazione anche in termini di punteggio per ciascuna proposta.

44. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta, in presenza di tutti i componenti. In assenza anche di un solo componente le decisioni della Commissione sono nulle. Il punteggio finale viene assegnato dalla Commissione, le cui decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Nel corso delle sedute plenarie della Commissione sono redatti verbali a cui è allegata la griglia di valutazione complessiva della Commissione relativa a ciascuna proposta.

45. L'elenco delle iniziative valutate, le griglie di valutazione e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti. Eventuali pareri difformi devono essere adeguatamente motivati e riportati nel verbale.
46. La Commissione può, inoltre, riservarsi di richiedere chiarimenti con riferimento alla documentazione inviata dai proponenti, verbalizzando le ragioni di tale decisione.
47. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine indicato nella *Call for Proposals*.
48. Al termine dei lavori, la Commissione elabora la graduatoria delle proposte ammesse ad ottenere il finanziamento, nell'ambito della dotazione finanziaria indicata nella *Call for Proposals* e la trasmette, insieme agli atti dei lavori, al Titolare della Sede competente per l'approvazione.
49. A seguito dell'approvazione della graduatoria viene data comunicazione ai soggetti le cui iniziative siano state approvate secondo i termini indicati nella *Call for Proposals*.
50. In caso di approvazione di un progetto presentato da soggetto privo di sede operativa in Italia e quindi non iscritto all'elenco, la Sede AICS richiede alla Rappresentanza diplomatica italiana competente un parere favorevole sotto il profilo politico e di sicurezza sul soggetto. La Rappresentanza diplomatica fornisce il proprio parere entro un termine massimo di (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, in mancanza del quale la Commissione provvederà a comunicare l'esclusione della proposta.
51. In linea con l'art. 9, comma 8 dello Statuto dell'AICS, i Titolari delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.
52. L'elenco delle iniziative ammesse al finanziamento viene pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia e sul sito della Sede estera AICS competente entro 5 (cinque) giorni dall'approvazione definitiva dei progetti.

## **PROCEDURA DI FINANZIAMENTO**

53. Il finanziamento dei progetti può avvenire per stato di avanzamento o per anticipazione e si articola in due momenti successivi:
  - a) Presentazione della documentazione necessaria per la stipula del Disciplinare d'incarico.
  - Alla Sede centrale dell'AICS andrà inviata la seguente documentazione:  
In caso di richiesta di anticipo da parte del Soggetto Esecutore, la fideiussione a garanzia dell'anticipo emessa da Istituti bancari o assicurativi italiani o europei.
  - Alla Sede centrale dell'AICS o alla Sede estera, così come previsto nel Bando, andrà inviata la seguente documentazione:  
in caso di progetti di importo superiore a 150.000,00 EUR (cento cinquantamila/00 euro): documentazione necessaria al rilascio della Certificazione antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 e ss.mm.ii. Per i progetti presentati in ATS, ciascuno dei soggetti facenti parte dell'Associazione dovrà presentare la documentazione antimafia;
  - Alla Sede estera AICS andrà inviata la seguente documentazione:  
Il conto corrente bancario acceso in Italia e/o nel Paese d'implementazione deve essere intestato allo stesso Soggetto non profit. Tuttavia, nel Paese d'implementazione, il conto corrente bancario – in via eccezionale – può essere eventualmente intestato a uno dei Partner, purché ciò sia motivato e previamente autorizzato dall'AICS.
  - In tutti i casi, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Soggetto Esecutore deve utilizzare in Italia un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche se non in via esclusiva, al progetto. Il conto corrente bancario in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, ai contributi pubblici.

- Delega di firma del Rappresentante Legale del soggetto non profit, al Capo Progetto e alle figure ritenute indispensabili per l'implementazione dell'iniziativa ad operare sul conto corrente bancario del progetto in loco.
- In caso di richiesta di anticipo da parte del Soggetto Esecutore, la fideiussione a garanzia dell'anticipo emessa da Istituti bancari o assicurativi locali.

b) Stipula del Disciplinare d'incarico

Il Disciplinare d'incarico è l'accordo tra la Sede AICS competente ed il Soggetto Esecutore che regola le modalità di esecuzione dell'iniziativa, dei pagamenti, della reportistica ed altre condizioni e la cui sottoscrizione rappresenta l'inizio formale delle attività e, di conseguenza, l'eleggibilità delle spese e la durata dell'intervento.

54. L'anticipo, se richiesto, sarà erogato a seguito della presentazione di idonea garanzia di ammontare pari al 30% dell'importo anticipato ai sensi dell'art. 26, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii. ed entro il termine indicato nel Disciplinare d'incarico allegato alla *Call for Proposals*.

Se il Soggetto Esecutore è un organismo non profit iscritto nell'elenco: la garanzia può essere bancaria o assicurativa e dovrà essere rilasciata in Italia da Istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Se il Soggetto Esecutore è un organismo non iscritto nell'elenco (poiché privo di una sede operativa in Italia), la garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana bancaria ed assicurativa.

55. Il Soggetto Esecutore potrà richiedere l'erogazione per anticipazione anche nell'ipotesi in cui, in seguito all'avvio delle attività con erogazione del contributo per stato di avanzamento, presenti una fideiussione a garanzia di un anticipo del 30% del contributo alla Sede centrale di AICS, ai sensi dell'art. 26, comma 4 della Legge 125/2014, emessa da Istituti bancari o assicurativi italiani o europei. Nel caso di specie, la Sede AICS competente e il Soggetto Esecutore procedono alla stipula di un Addendum al Disciplinare d'incarico.

56. Nel caso di circostanze impreviste, per cause di forza maggiore e/o in presenza di una grave minaccia alla sicurezza dello Staff preposto per l'esecuzione del progetto, per i Partner e/o per i beneficiari, il Soggetto non profit può richiedere all'AICS di sospendere l'attuazione del progetto, o parte di esso, ove le suddette circostanze eccezionali rendessero impossibile o estremamente difficile l'attuazione delle attività previste. In questi casi il Soggetto non profit informa immediatamente via PEC l'AICS, richiedendo un periodo di sospensione e indicando in dettaglio tutti i motivi e le informazioni necessarie a giustificarlo, indicandone anche una possibile data di conclusione della sospensione. Nella comunicazione indirizzata all'AICS, il Soggetto non profit espone quali modalità operative intende adottare per ridurre al minimo il tempo di sospensione e ogni possibile danno o conseguenza per l'Iniziativa, nonché i costi minimi, essenziali e necessari da considerarsi ammissibili durante il periodo della sospensione sia per preservare le condizioni ideali atte ad una potenziale ripresa delle attività progettuali, sia per assolvere ad obblighi di legge in Italia o in loco. In seguito alla comunicazione del Soggetto non profit, l'AICS può autorizzare la sospensione dell'Iniziativa o di parte di essa e resta in contatto con il Soggetto Esecutore al fine di monitorare l'evoluzione della situazione e del contesto.

57. L'AICS può decidere di sospendere o revocare l'erogazione dei finanziamenti, legati all'intera graduatoria o a singole iniziative, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisisce elementi che inducano a ritenere che il Soggetto non profit abbia commesso errori, gravi irregolarità e/o frodi nell'attuazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Disciplinare d'incarico;
- b) ritiene che circostanze eccezionali, anche in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, come cause di forza maggiore dovute a calamità naturali o a causa antropica, rendano

l'attuazione e il proseguo del progetto estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari, le comunità locali;

- c) in ragione della riduzione o cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.

## CAPO III – EMERGENZA E RESILIENZA, TRANSIZIONE e FRAGILITA’

### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

#### 58. Requisiti dei soggetti proponenti non profit

Possono partecipare alla procedura di selezione soltanto i soggetti senza finalità di lucro che alla data di pubblicazione della *Call for Proposals* siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Iscrizione all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii., oppure, per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), accordo di partenariato con uno dei soggetti iscritti al suddetto elenco. L’accordo può essere di varia natura (affiliazione, associazione, collaborazione), ma deve comunque essere, a pena esclusione, di carattere generale, preesistente alla *Call for Proposals* (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione alla *Call for Proposals*) e deve rimanere valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla *Call for Proposals*. In caso di ATS, il suddetto Accordo non deve essere necessariamente stipulato con il soggetto non profit iscritto all’Elenco AICS con cui venga eventualmente presentato il progetto congiunto;
2. Specifica e comprovata esperienza negli interventi di aiuto umanitario e/o settore d’intervento;
3. Per quanto riguarda la capacità di operare in loco AICS potrà definire i criteri tenendo in considerazione il contesto di intervento alla luce delle prassi seguite da DG ECHO;
4. Per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), essere costituiti ai sensi della normativa vigente nel Paese di appartenenza ed in regola con quanto previsto per i soggetti senza fini di lucro dalla medesima normativa;
5. Essere in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente in Italia e, per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit con Sede Legale nel Paese in via di sviluppo - *Developing country based* e/o internazionali), previsti dal Paese di appartenenza;
6. Non siano debitori verso la DGCS del MAECI e/o l’AICS o altri donatori, per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei contributi per progetti promossi e/o affidati;
7. Non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti DGCS/MAECI, AICS, di altri donatori o nell’esercizio delle loro attività;
8. Non risultino iscritti negli elenchi dei soggetti sottoposti a misure restrittive, consultabili al seguente link: [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu). Tale requisito deve essere posseduto anche dai soggetti partner coinvolti nella realizzazione del progetto;
9. Eventuali ulteriori requisiti esclusivamente connessi a specifiche condizioni oggettive del contesto locale o a esigenze operative motivate dalla Sede competente e vagliate dalla Sede centrale. *[opzionale]*

#### 59. Requisiti delle proposte progettuali

1. Durata massima delle attività di progetto;
2. Finanziamento massimo richiesto all’AICS;
3. Approvazione/gradimento della proposta da parte delle autorità/comunità locali e/o Ministeri competenti. In alternativa alla lettera di gradimento delle Autorità locali, d’intesa con la Rappresentanza diplomatica italiana competente, si potrà eventualmente prevedere la necessità di una formale manifestazione di approvazione da parte di quest’ultima *[opzionale, d’intesa con la Rappresentanza diplomatica italiana competente]*;

4. Conformità alle finalità, all'obiettivo, ai settori e alle tematiche trasversali indicati nella *Call for Proposals*;
  5. Eventuali ulteriori requisiti esclusivamente connessi a specifiche condizioni oggettive del contesto locale o a esigenze operative motivate dalla Sede competente e vagliate dalla Sede centrale. *[opzionale]*
60. La *Call for Proposals* deve indicare:
1. Il responsabile del procedimento;
  2. La dotazione finanziaria;
  3. La lingua ufficiale della procedura comparativa;
  4. Il contesto, le aree geografiche, i settori di intervento, l'obiettivo generale e specifico e le macro - azioni;
  5. Il termine per la presentazione delle proposte di progetto;
  6. Le modalità per la presentazione delle proposte;
  7. Il numero di proposte che ciascun soggetto senza fini di lucro potrà presentare come proponente (da solo o in qualità di mandatario di un'ATS) o come mandante di un'ATS;
  8. I requisiti di partecipazione;
  9. Le cause di esclusione;
  10. La documentazione da presentare a corredo della proposta e quella da presentare prima della stipula del Disciplinare d'incarico;
  11. Il termine per la nomina della Commissione e per l'inizio e fine dei lavori di selezione delle proposte;
  12. La descrizione sintetica dell'*iter* di approvazione delle iniziative (con l'indicazione dei termini relativi a ciascun passaggio dell'*iter*);
  13. Il termine per la stipula del Disciplinare d'incarico;
  14. I parametri di valutazione delle proposte ed i criteri di attribuzione dei punteggi;
  15. Le indicazioni in materia di sicurezza così come impartite dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche;
  16. Le modalità di erogazione, gestione, e rendicontazione.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

61. Sono causa di esclusione delle proposte progettuali:
1. Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali e del numero massimo di proposte progettuali;
  2. La mancanza dei requisiti di partecipazione;
  3. La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti previsti a pena di esclusione dalla *Call for Proposals*.
62. La mancata sottoscrizione della proposta progettuale e delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comporta, in ogni caso, l'esclusione della proposta dal procedimento.

## SOCCORSO ISTRUTTORIO

63. La Sede AICS competente assegna ai soggetti proponenti non profit un termine per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Sede AICS nel termine per la presentazione delle proposte progettuali, mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione, ad esclusione della documentazione tecnica ed economica relativa alla proposta progettuale;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni altro documento richiesto dalla Sede AICS competente ai fini della partecipazione alla procedura, ad esclusione della documentazione tecnica ed economica relativa alla proposta progettuale. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Soggetto non profit.

## PROCEDURA DI SELEZIONE

64. Il termine per la presentazione delle proposte non può essere inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi.
65. La procedura di valutazione delle proposte – periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l'approvazione definitiva dei progetti – non può avere durata superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi.
66. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali viene nominata con apposito decreto del Titolare della Sede estera una Commissione interna di valutazione. Tale Commissione è costituita da un numero dispari di membri votanti, incluso il Presidente, ed è coadiuvata da un Segretario verbalizzante senza diritto di voto. I componenti della Commissione devono possedere adeguate competenze e prima di accettare la nomina devono sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione o di inesistenza di conflitti di interesse. La Commissione è composta da personale in servizio presso l'Agenzia o la Sede estera, con l'eccezione del Titolare della Sede estera che non può farne parte, né come presidente né come componente. Ove questi soggetti non siano disponibili, può fare parte della Commissione anche il personale in servizio presso la locale Rappresentanza diplomatica italiana, previa intesa con il Capo Missione. Tuttavia, qualora la natura dell'iniziativa da affidare richieda specifiche professionalità non presenti in Agenzia, ovvero il numero di proposte ricevute lo renda necessario, può far parte della Commissione personale esterno all'Amministrazione nominato ai sensi del presente comma. Il Presidente e i membri votanti devono prendere parte a tutte le riunioni della Commissione e condurre la valutazione in base alle modalità e alla griglia previste dalla *Call for Proposals*.
67. Il Segretario effettua le verifiche amministrative sui partecipanti e sulle proposte prevenute in base requisiti di eleggibilità stabiliti dalla *Call for Proposals*. A tal fine il Segretario può riservarsi di richiedere integrazioni alle OSC per decidere in merito all'ammissibilità della proposta. Il Segretario trasmette alla Commissione la lista delle proposte ammesse alla valutazione e le motivazioni delle eventuali esclusioni. La Commissione, acquisita la documentazione, valida gli esiti delle verifiche amministrative.
68. La Commissione può costituire gruppi di lavoro, composti da almeno due membri, tra cui dividere la valutazione delle proposte. I gruppi sottopongono alla discussione della Commissione in plenaria la propria valutazione anche in termini di punteggio per ciascuna proposta.
69. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta, in presenza di tutti i componenti. In assenza anche di un solo componente le decisioni della Commissione sono nulle. Il punteggio finale viene assegnato dalla Commissione, le cui decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Nel corso delle sedute plenarie della Commissione sono redatti verbali a cui è allegata la griglia di valutazione complessiva della Commissione relativa a ciascuna proposta.
70. L'elenco delle iniziative valutate, le griglie di valutazione e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti. Eventuali pareri difformi devono essere adeguatamente motivati e riportati nel verbale.

71. La Commissione può, inoltre, riservarsi di richiedere chiarimenti alla documentazione inviata dai proponenti, verbalizzando le ragioni di tale decisione.
72. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine indicato nella *Call for Proposals*.
73. Al termine dei lavori, la Commissione elabora la graduatoria delle proposte ammesse ad ottenere il finanziamento, nell'ambito della dotazione finanziaria indicata nella *Call for Proposals* e la trasmette, insieme agli atti dei lavori, al Titolare della Sede competente per l'approvazione.
74. A seguito dell'approvazione della graduatoria viene data comunicazione ai soggetti le cui iniziative siano state approvate secondo i termini indicati nella *Call for Proposals*, allegando anche la Lettera d'incarico, da restituire sottoscritta entro il termine indicato nella *Call for Proposals*.
75. In caso di approvazione di un progetto presentato da soggetto privo di sede operativa in Italia e quindi non iscritto all'elenco, la Sede AICS richiede alla Rappresentanza diplomatica italiana competente un parere favorevole sotto il profilo politico e di sicurezza sul soggetto. La Rappresentanza diplomatica fornisce il proprio parere entro un termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, in mancanza del quale la Commissione provvederà a comunicare l'esclusione della proposta.
76. In linea con l'art. 9, comma 8 dello Statuto dell'AICS, i Titolari delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.
77. L'elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento viene pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia e sul sito della Sede estera AICS competente entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione definitiva dei progetti.
78. Per la modalità "*Resilienza, transizione e fragilità*", la Sede AICS competente può riservarsi di richiedere ai Soggetti Proponenti, le cui proposte di progetto siano ammesse al finanziamento, di ripresentare, entro un termine fissato, la proposta progettuale emendata, secondo le indicazioni della Sede AICS competente, al fine di garantire una maggiore efficacia dell'Iniziativa, complessivamente considerata, nel rispondere ai bisogni sul terreno.

## **PROCEDURA DI FINANZIAMENTO**

79. Il finanziamento dei progetti può avvenire per stato di avanzamento o per anticipazione e si articola in tre momenti successivi:

1. Firma della Lettera d'incarico

La Lettera d'incarico è il documento con cui la Sede AICS attesta che la proposta è stata ritenuta idonea al finanziamento e con cui il soggetto selezionato si impegna a eseguire l'intervento secondo quanto indicato nella documentazione ivi allegata, nonché a presentare la documentazione necessaria per la stipula del Disciplinare d'incarico. Tale Lettera deve essere firmata per accettazione dalla controparte.

2. Presentazione della documentazione necessaria per la stipula del Disciplinare d'incarico.

Solo dopo la firma della Lettera di incarico, il soggetto selezionato potrà predisporre la documentazione accessoria.

- Alla Sede centrale dell'AICS andrà inviata la seguente documentazione:

In caso di richiesta di anticipo da parte del Soggetto Esecutore, la fideiussione a garanzia dell'anticipo emessa da Istituti bancari o assicurativi italiani o europei.

- Alla Sede centrale dell'AICS o alla Sede estera, così come previsto nel Bando, andrà inviata la seguente documentazione:  
In caso di progetti di importo superiore a 150.000,00 EUR (cento cinquantamila/00 euro): documentazione necessaria al rilascio della Certificazione antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 e ss.mm.ii. Per i progetti presentati in ATS, ciascuno dei soggetti facenti parte dell'Associazione dovrà presentare la documentazione antimafia;
- Alla Sede estera AICS andrà inviata la seguente documentazione:  
Numero del conto corrente bancario acceso in Italia e/o nel Paese d'implementazione che deve essere intestato allo stesso Soggetto non profit. Tuttavia, nel Paese d'implementazione, il conto corrente bancario – in via eccezionale – può essere eventualmente intestato a uno dei Partner, purché ciò sia motivato e previamente autorizzato dall'AICS.
- In tutti i casi, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Soggetto Esecutore deve utilizzare in Italia un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche se non in via esclusiva, al progetto. Il conto corrente bancario in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, ai contributi pubblici.
- Delega di firma del Rappresentante Legale del soggetto non profit al Capo Progetto e alle figure ritenute indispensabili per l'implementazione dell'iniziativa ad operare sul conto corrente bancario del progetto in loco.
- In caso di richiesta di anticipo da parte dell'Ente esecutore, la fideiussione a garanzia dell'anticipo emessa da Istituti bancari o assicurativi locali.

### 3. Stipula del Disciplinare d'incarico

Il Disciplinare d'incarico è l'accordo tra la Sede ed il soggetto non profit che regola le modalità di esecuzione dell'iniziativa, dei pagamenti, della reportistica ed altre condizioni e la cui sottoscrizione rappresenta l'inizio formale delle attività e, di conseguenza, l'eleggibilità delle spese.

80. L'anticipo, se richiesto, sarà erogato a seguito della presentazione di idonea garanzia di ammontare pari al 30% dell'importo anticipato ai sensi dell'art. 26, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii. ed entro il termine indicato nel Disciplinare d'incarico allegato alla *Call for Proposals*.

Se il soggetto proponente è un organismo non profit iscritto nell'elenco: la garanzia può essere bancaria o assicurativa e dovrà essere rilasciata in Italia da Istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Se il soggetto proponente è un organismo non iscritto nell'elenco (poiché privo di una sede operativa in Italia), la garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana bancaria ed assicurativa.

81. Nel caso di circostanze impreviste, per cause di forza maggiore e/o in presenza di una grave minaccia alla sicurezza dello Staff preposto per l'esecuzione del progetto, per i Partner e/o per i beneficiari, il Soggetto non profit può richiedere all'AICS di sospendere l'attuazione del progetto, o parte di esso, ove le suddette circostanze eccezionali rendessero impossibile o estremamente difficile l'attuazione delle attività previste. In questi casi il Soggetto non profit informa immediatamente via PEC l'AICS, richiedendo un periodo di sospensione e indicando in dettaglio tutti i motivi e le informazioni necessarie a giustificarlo, indicandone anche una possibile data di conclusione della sospensione. Nella comunicazione indirizzata all'AICS, il Soggetto non profit espone quali modalità operative intende adottare per ridurre al minimo il tempo di sospensione e ogni possibile danno o conseguenza per l'Iniziativa, nonché i costi minimi, essenziali e necessari da considerarsi ammissibili durante il periodo della sospensione sia per preservare le condizioni ideali atte ad una potenziale ripresa delle

attività progettuali, sia per assolvere ad obblighi di legge in Italia o in loco. In seguito alla comunicazione del Soggetto non profit, l'AICS può autorizzare la sospensione dell'Iniziativa o di parte di essa e resta in contatto con il Soggetto Esecutore al fine di monitorare l'evoluzione della situazione e del contesto.

82. L'AICS può decidere di sospendere o revocare l'erogazione dei finanziamenti, legati all'intera graduatoria o a singole iniziative, nelle seguenti ipotesi:
- a) acquisisce elementi che inducano a ritenere che il Soggetto non profit abbia commesso errori, gravi irregolarità e/o frodi nell'attuazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Disciplinare d'incarico;
  - b) ritiene che circostanze eccezionali, anche in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, come cause di forza maggiore dovute a calamità naturali o a causa antropica, rendano l'attuazione e il proseguo del progetto estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari, le comunità locali;
  - c) in ragione della riduzione o cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.

### DEROGHE

83. Le soglie indicate all'art. 4 possono essere eccezionalmente derogate dalla Sede centrale di AICS o su sua autorizzazione.
84. Le Sedi estere possono procedere all'affidamento diretto di un progetto di aiuto umanitario ad un organismo non profit soltanto nel caso in cui il funzionario delegato alla spesa, a seguito di apposita indagine, attesti con atto motivato che l'ente non profit prescelto è l'unico in grado di realizzare il progetto tenuto conto della presenza in loco, dell'esperienza nel settore, della conoscenza del paese e di ogni altro fattore ritenuto rilevante.
85. Nel caso di residui a valere sulla *Call for Proposals*, la Sede AICS competente può riservarsi di richiedere al soggetto non profit che abbia presentato una proposta progettuale risultata essere la prima in graduatoria non finanziabile, di ripresentare, entro un termine fissato, la proposta progettuale emendata, secondo le indicazioni della Sede AICS competente, al fine di finanziarla.
86. Nel caso venga approvata l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie a valere su un'Iniziativa per la quale è espletata una *Call for Proposals*, l'AICS può provvedere ad incrementare la dotazione finanziaria disponibile e procedere allo scorrimento della graduatoria, finanziando ulteriori proposte progettuali dichiarate idonee, nel rispetto dell'ordine di merito stabilito, fatta salva la possibilità di avviare una nuova procedura comparativa alla luce del mutato contesto di intervento.
87. Con riferimento alla modalità operativa disciplinata al Capo I delle presenti Procedure, la cd. Risposta rapida, sono previste le seguenti deroghe:
- 1. qualora non siano presenti soggetti non profit iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 125/2014 e ss.mm.ii, a seguito di apposita indagine che può riguardare anche la consultazione di elenchi di Soggetti non profit predisposti da DG ECHO e OCHA e con atto opportunamente motivato, l'AICS può invitare anche Soggetti non profit internazionali o locali che abbiano svolto attività progettuali finanziate tramite AICS;
  - 2. a seguito di apposita indagine e con atto opportunamente motivato, l'AICS può invitare anche Soggetti non profit, iscritti all'elenco AICS di cui all'art. 26 della Legge 125/2014 e ss.mm.ii, che non abbiano esperienza nell'ambito degli interventi di aiuto umanitario, ma che abbiano svolto attività progettuali finanziate tramite AICS purché dimostrino immediata operatività in loco e agiscano in linea con i principi umanitari di imparzialità, neutralità e indipendenza, nonché il principio del *do no harm*;

3. nel caso in cui perduri lo stato di emergenza che ha motivato il finanziamento e vi siano progetti per i quali non vi siano state estensioni non onerose e i cui risultati siano stati raggiunti e che, in generale, siano stati valutati positivamente con specifico atto, potranno essere rifinanziati per ulteriori 6 (sei) mesi e per un importo massimo non superiore a 600.000,00 (seicentomila/00) euro, purché la suddetta possibilità sia stata espressamente prevista dalla Lettera d'invito e sia stata appurata la disponibilità finanziaria.

### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

88. La disciplina contenuta nel presente atto sostituisce ad ogni effetto di legge le “Procedure per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario ai soggetti non profit” di cui alla Delibera del Comitato Congiunto del 05 febbraio 2018, n. 49.
89. Con riferimento alla modalità operativa disciplinata al Capo I delle presenti Procedure, la cd. Risposta rapida, essa è approvata in via sperimentale per due anni solari, che decorre dalla data di approvazione delle presenti Procedure, al termine del quale la suddetta modalità operativa sarà sottoposta ad una eventuale rivalutazione da parte di AICS in base ad una relazione sul suo utilizzo, predisposta dall'AICS alla luce dei principi di trasparenza, concorrenza, efficacia ed efficienza dell'azione umanitaria.
90. Eventuali modifiche al presente atto potranno essere apportate con successivi atti del Comitato Congiunto.
91. La Sede centrale dell'AICS procederà ad aggiornare i formati standard dei modelli di cui all'Allegato 1 della Procedura approvata con Delibera del Comitato Congiunto n. 49/2018, che verranno adottati mediante Determina del Direttore - fatti salvi gli adattamenti dei modelli da parte della Sede centrale di AICS agli adeguamenti normativi e alle specifiche esigenze legate al contesto. Nelle more di tale adozione, vigono le procedure attualmente in uso adottate con Delibera del Comitato Congiunto n. 49/2018 e ss. mm. e ii.
92. Quanto non previsto nel presente atto potrà essere disciplinato nelle singole *Call for Proposals* e/o in successivi atti del Comitato Congiunto.